



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> ORICCHIO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/> MARENghi	RAFFAELE	Relatore
<input type="checkbox"/> GRASSO	Giovanni	Giudice
<input type="checkbox"/>		

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 300/13

UDIENZA DEL

07/07/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

10851/14

PRONUNCIATA IL:

7 LUG. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 DIC. 2014

Il Segretario

Domenico Sestini

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 300/13
depositato il 11/01/2013

- avverso la sentenza n. 229/1/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:
CRISTINO IVO
VIALE EUROPA 83034 CASALBORE AV

difeso da:
CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01201220110006019920000 IVA-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01201220110006019920000 IRAP 2007

L'Agenzia delle Entrate. - Dir. Provinciale di Salerno ha prodotto appello alla sentenza n.229 del 3/5/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino - Sez.1° - che, in accoglimento del ricorso del Sig. CRISTINO IVO da Ariano Irpino (AV) avverso la cartella di pagamento, notificata in data 19/4/2011 da EQUITALIA S.P.A., per imposte I.V.A. anno 2007, annullava l'atto impugnato compensando le spese di giudizio.

L'Ufficio, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ex artt.36 bis D.P.R. n.600/73 e 54 bis D.P.R. n.633/72, rilevata la tardiva dichiarazione integrativa del credito maturato nell'anno 2006 e compensato nel 2007, confermava il credito riportato nella prima dichiarazione e procedeva al recupero di quello rettificato di Euro 4.400,00, oltre interessi e sanzioni.

L'appellante, censurando l'impugnata decisione perché ingiusta ed erronea, chiede, in riforma della stessa, confermare la legittimità dell'atto impositivo con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

A sostegno dei motivi deduce:

- violazione e falsa applicazione dell'art.36 D.Lgs.n.546/92 - erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;
- violazione e falsa applicazione dell'art.2 – commi 8 e 8 bis – D.P.R. n.322/98 – erronea interpretazione dei fatti e contraddittorietà della motivazione.

Resiste, con proprie controdeduzioni e con la difesa del rag. Vincenzo Castellano, l'appellato – CRISTINO IVO -, concludendo per il rigetto dell'appello con refusione delle spese di giudizio.

In data 17/6/2014, l'appellato ha depositato memorie illustrate con documentazione.

In tema di imposte I.V.A., al consolidato orientamento del solo diritto al rimborso del

presto maturato in un anno e non riportato nella dichiarazione annuale successiva, la Corte di Cassazione - da ultimo (Cass. n.11671/13) -, riprendendo alcune delle pronunce più significative (Cass. n.19529/11 e n.6925/13) nel contesto del quadro normativo comunitario, ha ammesso anche la possibilità della detrazione del credito (dell'eccedenza di imposta versata) a condizione che ne sia comprovata l'esistenza e il diritto di detrazione sia esercitato entro i termini di decadenza fissati dall'art.19 D.P.R. n.633/72.

Tale soluzione, osserva la Cassazione, è l'unica per garantire il principio di neutralità dell'imposta in questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l'intero impianto normativo dell'I.V.A., che deve essere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalità imposte da uno Stato membro, quale la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., fermo restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tale obbligo.

In questa direzione milita, infatti, la VI Direttiva CEE – art.18 par.1 – la quale, al fine di garantire la neutralità del tributo, stabilisce che il diritto alla detrazione dell'I.V.A. è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni ad essa applicabili e con la conseguenza che gli altri adempimenti formali sono dettati unicamente per esigenze riguardanti l'accertamento del tributo, senza intaccare sul piano fiscale sostanziale il credito del contribuente.

Del resto, la stessa Agenzia delle Entrate (Circ.n.21 del 25/6/2013) ha finito con il riconoscere la possibilità di scomputare direttamente dalla somma richiesta al contribuente l'eccedenza di credito spettante, senza dover necessariamente chiedere il rimborso e fermo restando la debenza delle sanzioni e degli interessi, sia pur solamente in presenza di un "contenzioso" con l'A.F. (anche in fase di Mediazione).

Orbene, nel caso sottoposto ad esame, essendo stato dimostrato in giudizio – e peraltro non contestato – il credito d'imposta maturato dal contribuente nell'anno 2006 (Euro 5.985,00), appare legittima la sua utilizzazione in compensazione nell'anno 2007, pur essendo stato esposto tardivamente nella dichiarazione dell'anno successivo.

Relativamente al regime sanzionatorio, rileva il Collegio che, in base alla specifica disciplina normativa di cui all'art.5 – comma 1° - D.Lgs.n.471/97, non emergendo dalla riliquidazione della dichiarazione omessa alcun debito tributario ai fini I.V.A. al quale commisurare la sanzione, la stessa va applicata nella misura residuale di Euro

258,00.

Infatti, l'esistenza di un credito del contribuente, rilevante sul piano sostanziale della concreta definizione del rapporto tributario, non esclude il dato storico dell'omessa dichiarazione annuale e, dunque, l'inosservanza di un inadempimento formale dettato per l'accertamento del tributo.

In considerazione della natura e dell'evoluzione interpretativa della controversia, nonché della reciproca soccombenza, vanno compensate le spese di giudizio.

P. Q. M.

Accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Salerno li 7/7/2014

Il Relatore – Est.

Avv. Raffaele Marenghi

Il Presidente

Dott. Michele Oricchio

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
in data 12.07.2014
Il Segretario

Alberto Sartori